

Per una deontologia dell'Insegnante di religione.

Articolo di Sergio Cicatelli

«Il tema della deontologia professionale non compare di frequente nella riflessione sulla figura dell'insegnante di religione (Idr). In realtà è assente dal dibattito pubblico anche il tema più generale della deontologia docente. Non è possibile, però, parlare della deontologia dell'Idr senza affrontare, preliminarmente o parallelamente, la questione più generale della deontologia docente, come cercheremo di fare in queste pagine collegando agli aspetti generali quelli più specificamente legati alla figura dell'Idr.»¹

«La deontologia, in quanto dottrina dei doveri (in greco *ta deònta*), è una riflessione di portata essenzialmente etica legata all'esercizio di alcune attività professionali in cui si creano reciproci diritti e doveri tra i soggetti in relazione. Si parla infatti di *deontologia professionale*, dando quasi per scontato che solo l'esercizio di una (libera) professione comporti l'esistenza di una deontologia. Ogni professione ha il suo codice deontologico, di solito elaborato dal relativo ordine professionale, che impegna i suoi membri al rispetto di alcune regole costitutive della professione stessa. L'esempio classico è quello della deontologia medica, che con il giuramento di Ippocrate (IV sec. a.C.) può vantare l'antenato di tutti i codici deontologici.

Due sono, a nostro parere, i fattori che giustificano l'esistenza di una deontologia: la *discrezionalità* (o libertà) che caratterizza l'operato del professionista e il rapporto di *fiducia* che si realizza tra lui e le persone che gli si rivolgono per le più varie necessità.

La discrezionalità dipende dall'incertezza che caratterizza i problemi da risolvere, i quali non hanno un'unica soluzione ma devono essere caso per caso esaminati e risolti dall'esperto di turno (il professionista). La fiducia è la necessaria conseguenza di questa incertezza,

perché la varietà di soluzioni possibili induce a scegliere il professionista che appare ai nostri occhi più competente per affrontare il problema che ci riguarda.

Poste queste premesse, per parlare di deontologia docente si richiede che gli insegnanti siano veri professionisti, ma si vede subito che la condizione dell'insegnante è solo in parte comparabile con quella di un medico, di uno psicologo, di un avvocato o di qualsiasi altro libero professionista: questo agisce infatti in un sistema di relazioni private mentre l'insegnante opera all'interno di una scuola in cui non è possibile scegliere gli insegnanti (e, reciprocamente, gli alunni) e in cui la fiducia è una sorta di condizione obbligata (genitori e alunni *devono* fidarsi degli insegnanti perché la loro libertà di scelta educativa, pur dichiarata a parole, è nei fatti estremamente limitata).

Tuttavia, a prescindere dai vincoli posti dal sistema scolastico, è la natura stessa della relazione educativa a sollecitare una deontologia, perché da un insegnante ci si aspettano scelte e comportamenti non standardizzati che sono il risultato di una competenza personale, cioè – appunto – professionale, che si applica ai casi particolari che gli si sottopongono, si tratti di un singolo alunno o di un'intera classe scolastica.

Quella dell'insegnante è quindi una professione intrinsecamente etica per il fatto stesso di consistere in una relazione tra persone, le quali sono legate da un rapporto asimmetrico in cui le responsabilità sono tutte dalla parte dell'adulto. Ci sentiamo perciò di condividere l'impostazione di Elio Damiano, che sull'argomento non si accontenta di una deontologia (troppo formale e giuridicizzata)

¹ S. CICATELLI, *Per una deontologia dell'Insegnante di religione* in *Catechetica ed Educazione. L'IdR "ALLO SPECCHIO". Identità, formazione e professionalità "riflessiva"*, Anno VII n. 3, Dicembre 2022, p. 108.

ma preferisce risalire a una complessiva etica professionale.²

L'educazione, anche quella più formale di natura scolastica, non è un'operazione dall'esito prestabilito ma il risultato di un incontro efficace tra docente e discente, per la riuscita del quale il contributo dell'alunno è importante almeno quanto quello dell'insegnante. L'incertezza e la clinicità (ovvero la singolarità individuale) della situazione educativa possono quindi farci legittimamente parlare di una deontologia docente, anche se le condizioni particolari (a cominciare da quelle economiche) sono diverse da quelle di altre professioni.

Se l'incertezza degli esiti richiede strutturalmente la discrezionalità dell'insegnante, chiamato a scegliere ogni volta il metodo migliore per realizzare il proprio progetto didattico, il rapporto fiduciario tende di solito a spostarsi dalla scelta del singolo insegnante alla scelta della scuola, che – soprattutto in tempi di autonomia – tende ad assumere decisioni diverse per far fronte alle richieste della sua utenza. Anche in ambito sanitario, del resto, non esiste solo il medico specialista al quale ci si rivolge dopo aver soppesato tutte le garanzie che offre, ma anche il medico ospedaliero al quale ci “capita” di rivolgerci in maniera del tutto casuale dopo aver eventualmente scelto solo la struttura che offre maggiori garanzie nel caso specifico.³

L'Idr da parte sua condivide pienamente con tutti gli altri insegnanti l'incertezza della situazione in cui si trova a operare, anche se può contare su una sorta di autoselezione dell'utenza, dovuta alla scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica (Irc). Se ciò voglia dire poter contare su una platea di alunni più motivati di quelli che sono invece “costretti” a frequentare le altre materie è difficile dire, ma la scelta dell'Irc (si badi: dell'insegnamento e non dell'insegnante) crea una condizione che per certi aspetti avvicina di più al rapporto fiduciario esistente per gli altri professionisti. La fiducia, almeno in

teoria, non è tanto riposta nella persona dell'insegnante quanto nella comunità ecclesiale che, attraverso l'idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano, si fa garante della qualità dell'Idr. Questo non vuol dire che l'Irc sia riservato ai cattolici, perché la facoltatività della disciplina è imposta dal fatto che un'autorità diversa dallo Stato interviene nella gestione dell'insegnamento e occorre dunque dichiarare la propria fiducia in questa autorità (mentre la fiducia nello Stato, che pure si fa garante degli insegnanti che seleziona, è data per scontata per il solo fatto di essere cittadini di quello Stato).»⁴

«Per l'Idr possiamo dire che, in aggiunta a tutto ciò che vale per qualsiasi altro insegnante, svolge un ruolo identificativo della sua professionalità l'idoneità diocesana, che si fonda sui ben noti fattori canonici di retta dottrina, testimonianza di vita cristiana e abilità pedagogica.⁵ In prospettiva educativa non possiamo leggere questi aspetti come semplici requisiti giuridici ma come elementi costitutivi della persona stessa: la conoscenza dottrinale non è un fatto meramente intellettuale, come se bastassero gli studi fatti; la competenza didattica non è una certificazione *una tantum* come l'abilitazione conseguita dagli altri insegnanti; la testimonianza cristiana è la rettitudine morale derivante dalla fede personale e dall'appartenenza ecclesiale.

Il fatto che l'idoneità sia revocabile dimostra come tutti questi elementi appartengano a un vissuto quotidiano che deve essere continuamente verificato perché suscettibile di variazione e non rappresentino un dato acquisito una volta per tutte. In altre parole, l'idoneità riconosciuta all'Idr non è solo una certificazione giuridicamente necessaria ma il richiamo a una condizione personale che deve alimentare l'intera azione educativa, così come per gli altri insegnanti è necessario il richiamo a riferimenti etici laicamente fondati. L'idoneità

² Cf. E. DAMIANO, *L'insegnante etico. Saggio sull'insegnamento come professione morale*, Cittadella, Assisi 2007.

³ Anche per questi motivi c'è chi preferisce parlare di semi-professione nel caso di attività professionali svolte non in forma individuale ma all'interno di

strutture organizzate (cf. A. ETZIONI, *The semi-profession and their organization: teachers, nurses, social workers*, Free Press, New York 1999).

⁴ S. CICATELLI, *Per una deontologia dell'Insegnante di religione*, p. 109-111.

⁵ Cf. *Codice di diritto canonico*, can. 804, § 2.

canonica diventa quindi per l'Idr fattore della sua specifica deontologia professionale.»⁶

⁶ *Idem*, pp. 112-113.